



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-02767 DEL DEP. GRIMALDI (res. 288 del 7 maggio 2024)

RISPOSTA

Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto, il deputato interrogante – premesse le vicende giudiziarie che vedono coinvolte due giovani donne iraniane, Marjan Jamali e Maysoon Majidi, arrestate perché ritenute scafiste di due distinti sbarchi di migranti avvenuti a Roccella Jonica e Crotone – solleva specifici quesiti in ordine alla *“esistenza di ulteriori casi analoghi a quelli esposti in premessa, di persone accusate di essere scafiste da soggetti poi resisi irreperibili”*, al numero di procedimenti penali *“avviati nei confronti di persone ritenute esponenti di associazioni criminali dedite alla gestione dei traffici di esseri umani”* e del loro esito, alle *“iniziative, anche di carattere normativo, volte a rendere effettivo il diritto di difesa, in particolar modo nei casi in cui il procedimento penale sia basato su dichiarazioni di persone resesi irreperibili”*, nonché, con specifico riferimento *“al luogo e alle condizioni di detenzione delle due donne”*, all'adozione di *“soluzioni che salvaguardino la loro condizione psico-fisica che appare oggi fortemente compromessa”*.

Innanzitutto, si ribadisce l'assoluta linearità dell'operato dell'autorità giudiziaria in relazione alla vicenda processuale di Marjan Jamali, come emerge dalla relazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri, compiutamente illustrata in sede di risposta all'interrogazione recante numero 4-02429 proposta dal medesimo Deputato in data 1.3.24, a cui si rinvia.

Ad analoghe conclusioni si perviene con riferimento all'arresto di Maysoon

Majidi, come emerge dalla relazione trasmessa con nota del 14 maggio u.s. dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone interpellata, che si riporta di seguito.

“In data 31 dicembre 2023, quale pubblico ministero di turno, venivo notiziata dell'arrivo di uno sbarco di migranti presso il Porto di Crotone, nonché del fatto che alcuni dei migranti (in particolare 5 di essi) si erano separati dal gruppo, poco prima dell'arrivo a Crotone, utilizzando un tender per tentare la fuga e sottrarsi ai controlli. Tra essi vi era A. U. [...] e MAJIDI Maysoon [...]. I predetti, poi, venivano trovati con denaro contante e telefoni cellulare e, analizzato uno dei telefoni, veniva rinvenuto materiale che ritraeva MAJIDI Maysoon, sull'imbarcazione, sopra coperta (parte esterna della dell'imbarcazione), durante la traversata. Venivano escussi due dei migranti giunti a Crotone, i quali, con dichiarazioni concordanti, indicavano A.U. come il capitano che aveva condotto l'imbarcazione (circostanza dallo stesso ammessa in sede di successivo interrogatorio), mentre MAJIDI Maysoon veniva indicata come coadiuvava il predetto, dando indicazioni ai migranti su come collocarsi durante il viaggio e provvedendo anche a distribuire i pasti.

Sulla base di tali elementi, la Polizia giudiziaria operante (Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Crotone), il 1° gennaio 2024 formalizzava il fermo d'urgenza di A.U. e MAJIDI Maysoon, quali persone gravemente indiziate del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina [...].

Lo scrivente pubblico ministero, ritenendo, sulla base degli elementi trasmessi, fondato e legittimo il fermo operato d'urgenza dalla Polizia giudiziaria, il 2 gennaio 2024 trasmetteva al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone, richiesta di convalida del fermo e applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, misura obbligatoria per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, in forza dell'art. 12, co. 4bis d.lgs. 287/1998.

Il Giudice delle indagini preliminari di Crotone, con ordinanza del 3 gennaio 2024, [...] convalidava il fermo e disponeva l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.

L'ordinanza del GIP di Crotone non veniva impugnata in sede di riesame dalle difese degli indagati.

Quanto alle attività investigative finora svolte, oltre ad aver presentato richiesta di incidente probatorio dei due migranti escussi a sommarie informazioni (migranti risultati irreperibili dopo le ricerche disposte dal Giudice per le indagini preliminari di Crotone, che ha attivato il sistema di ricerca tramite sistema di cooperazione internazionale, sulla base delle informazioni fornite anche dalla difesa della MAYSOON), veniva delegata [...] l'analisi del telefono cellulare della MAYSOON e successivamente di A.U., [...]. Sulla base degli elementi raccolti, si procederà all'interrogatorio della MAYSOON, come da sua richiesta, [...] non avendo la difesa dell'indagata portato all'acquisizione di alcun elemento di prova contraria [...]. Le indagini, dunque, sono in fase di definizione [...]".

In sintesi, dalle relazioni pervenute dagli Uffici giudiziari non risultano anomalie processuali tali da ledere il diritto di difesa delle persone indagate né il vaglio sull'eventuale lesione di tale diritto – effettuato nella sua sede naturale processuale dal G.I.P. e, nel caso di Marjan Jamali, anche dal Tribunale del Riesame – ha evidenziato qualsivoglia inosservanza delle garanzie previste dalla legge a favore delle indagate.

D'altronde le determinazioni e valutazioni in merito spettano all'autorità giudiziaria procedente, sì da non residuare poteri d'intervento in capo all'Amministrazione, se non nel caso in cui emergano elementi da cui poter evincere che i provvedimenti dei magistrati siano inficiati da errori macroscopici o da negligenza grave e inescusabile (uniche ipotesi che consentono la deroga alla previsione di insindacabilità di cui all'art. 2, co. 2, D.lgs. n. 109/2006), che nei casi in esame, si ribadisce, sono assenti.

Con riferimento poi alle condizioni detentive delle due donne, rispettivamente recluse presso gli istituti di Reggio Calabria e Castrovillari, dagli elementi raccolti sia presso l'Autorità Giudiziaria procedente che presso il competente Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, l'operato delle Autorità preposte appare immune da censure.

Quanto a Marjan Jamali, in continuità con quanto già riferito nella precedente interrogazione dell'1.3.2024, si ribadisce che, sin dal suo ingresso presso la Casa circondariale di Reggio Calabria, ella è stata presa in carico dallo staff multidisciplinare e sostenuta dal punto di vista psicologico, attesa la fragilità emotiva legata anche e

soprattutto alla separazione dal figlio e a fronte di un episodio autolesionistico e di una conseguente diagnosi di scompenso psicologico, e da subito l'Ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna si è attivato per favorire il mantenimento dei rapporti della stessa con il figlio minore e per supportare la ristretta durante il periodo di detenzione.

Si evidenzia, infine, che il 31 maggio 2024, in esecuzione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame di Reggio Calabria, con il quale si sostituiva la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, con l'applicazione del braccialetto elettronico, la detenuta veniva dimessa dall'istituto di Reggio Calabria "G. Panzera" e accompagnata da personale appartenente al locale Nucleo traduzioni cittadino presso l'abitazione sita a Reggio Calabria, nonché inserita nel progetto SAI, gestito dalla Cooperativa sociale Eurocoop servizi a r. l. ("Jungi Mundu").

La stessa beneficia quotidianamente di attività di alfabetizzazione e fruisce di servizi laboratoriali di pittura; il figlio minore fruisce dell'istruzione primaria e delle attività sportive organizzate dalla cooperativa.

Quanto a Maysoon Majidi, si rappresenta, sin dal suo ingresso in istituto (1° gennaio 2024), è stata immediatamente presa in carico dal gruppo di valutazione multidisciplinare dell'istituto ed è stata sostenuta attraverso interventi di sostegno da parte dello psicologo ASP e dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica ivi in servizio; il controllo sanitario è sempre stato continuo.

Il 6 giugno 2024, la ristretta ha manifestato ad altra detenuta volontà autolesionistica. Anche in tale caso, vi è stata la presa in carico da parte del gruppo di valutazione multidisciplinare, il quale ha comunque rilevato discrete condizioni generali di salute, sottoponendo la ristretta a esami ematologici, che hanno dato esiti nella norma; il colloquio psicologico ha evidenziato un tono di umore deflesso dovuto, in realtà, al mancato ottenimento di soluzioni per la sua situazione.

In definitiva, le misure adottate dalle amministrazioni penitenziarie per far fronte alle criticità connesse alle vicende oggetto dell'interrogazione sono rappresentative, in concreto, della massima attenzione del Ministero, impegnato fortemente a garantire un sempre maggiore innalzamento del livello di presidi in questo ambito.

Con riferimento poi agli ulteriori quesiti posti dall'onorevole interrogante relativi al numero dei procedimenti e alle definizioni degli stessi, a fronte della mancata

indicazione da parte del medesimo di un arco temporale, si è proceduto ad estrapolare, ad opera della competente Direzione generale di statistica e analisi organizzativa, i dati relativi al triennio 2021 – 2023, riferiti ai procedimenti iscritti e alla relativa modalità di definizione presso gli uffici della Procura della Repubblica, nonché alle sentenze di condanna e di assoluzione, emesse dagli uffici giudiziari di merito per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ex art. 12 d.lgs. 286/1998.

Dall'analisi di tali dati è emerso che il numero dei procedimenti penali iscritti per la detta fattispecie di reato è sensibilmente aumentato mentre è rimasta pressoché identica, in misura percentuale, la modalità di definizione e precisamente:

- nell'anno 2021, sono stati iscritti n. 1077 procedimenti penali di cui n. 531 definiti con esercizio dell'azione penale e n. 337 con richieste di archiviazione;
- nell'anno 2022, sono stati iscritti n. 1103 procedimenti penali di cui n. 564 definiti con esercizio dell'azione penale e n. 353 con richieste di archiviazione;
- nell'anno 2023, sono stati iscritti n. 1198 procedimenti penali di cui n. 579 definiti con esercizio dell'azione penale e n. 392 con richieste di archiviazione.

Quanto al dato relativo alle sentenze di condanna e di assoluzione nel dettaglio è emerso quanto segue:

- relativamente al 1° grado, le sentenze di condanna passano da n. 346 nell'anno 2021, a n. 400 nell'anno 2022, a n. 380 nell'anno 2023; per le sentenze di assoluzione si registra un sensibile aumento, da n. 154 nell'anno 2021 – dato sostanzialmente invariato nel 2022 – a n. 215 nell'anno 2023;
- relativamente al 2° grado, si registra un aumento sia delle sentenze di condanna (da n. 155 nell'anno 2021 – dato sostanzialmente invariato nel 2022 – a n. 201 nell'anno 2023) sia delle sentenze di assoluzione (da n. 22 nell'anno 2021 – sostanzialmente invariato nel 2022 – a n. 30 nell'anno 2023).

Infine, si rappresenta che i detenuti presenti negli istituti di pena del Paese per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione, in relazione allo stesso triennio 2021/2023, sono sensibilmente aumentati, da n. 966 per l'anno 2021, a n. 1124 nell'anno 2022, a n. 1216 nell'anno 2023.

Da ultimo, in tema di effettività del diritto di difesa in processi basati su prove dichiarative fornite da persona successivamente divenuta irreperibile, com'è noto il

modello accusatorio, improntato alla netta differenziazione tra fase investigativa e fase del giudizio, prevede una deroga eccezionale al principio del contraddittorio nella formazione della prova all'articolo 512 c.p.p., che consente ai fini della deliberazione la lettura degli atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione.

Tale disciplina trova fondamento costituzionale in quella «accertata impossibilità di natura oggettiva» di cui al comma 5 dell'art. 111 Cost. (di cui la norma costituisce ipotesi paradigmatica), che esclude tutti i casi riconducibili ad opzioni libere e volontarie della fonte di sottrarsi all'esame testimoniale.

Quest'ultima ipotesi, infatti, ricade nei divieti di cui agli articoli 111, comma 4, Cost., 526, comma 1-bis, c.p.p. e 6, § 3, lett. d), CEDU, che proibiscono di fondare una pronuncia di condanna, in misura esclusiva o determinante, sulle dichiarazioni di chi, sottraendosi al contraddittorio, abbia impedito alla difesa di porgli domande.

Secondo l'interpretazione, costituzionalmente e convenzionalmente orientata dell'art. 512 c.p.p., ormai consolidata, una sentenza di condanna basata unicamente o in misura significativa su dichiarazioni acquisite, seppure legittimamente, ai sensi della suddetta disposizione, integra una violazione dell'art. 6 Cedu solo se il pregiudizio così arrecato ai diritti di difesa non sia stato controbilanciato da elementi sufficienti, ovvero da solide garanzie procedurali in grado di assicurare l'equità del processo nel suo insieme (*Cass. II, n. 19864/2019*), quali a) l'accertamento rigoroso della irreperibilità, attraverso l'effettuazione di ricerche da effettuare sia sul territorio nazionale, che sul territorio estero, attraverso il ricorso a tutti gli strumenti di ricerca disponibili; b) la verifica della "ragione dell'allontanamento", funzionale alla doverosa esclusione della riconducibilità dello stesso alla volontà di sottrarsi al contraddittorio; c) la valutazione della imprevedibilità dell'irreperibilità nella fase investigativa, dato che la eventuale prevedibilità impone l'attivazione del contraddittorio incidentale; d) la verifica che le dichiarazioni siano state raccolte con il rispetto di "adeguate garanzie procedurali", o in alternativa, la verifica dell'esistenza di elementi di conferma esterna ai contenuti accusatori (*Cass. II, n. 15492/2020*).

In senso conforme, si è pronunciata anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, stabilendo che l'art. 8, par. 1, Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 (sul rafforzamento di alcuni aspetti della

presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, in combinato disposto con gli articoli 47, par. 2, e 48, par. 2, Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea) va interpretato nel senso che “esso osta all'applicazione di una normativa nazionale che consente a un giudice nazionale, qualora non sia possibile esaminare un testimone a carico nella fase giudiziale di un procedimento penale, di fondare la sua decisione di colpevolezza o innocenza dell'imputato sulla deposizione di detto testimone ottenuta in occasione di un'audizione condotta dinanzi a un giudice nel corso della fase predibattimentale di tale procedimento, ma senza la partecipazione dell'imputato o del suo difensore, a meno che sussista un motivo serio che giustifichi la mancata comparizione del testimone nella fase giudiziale del procedimento penale, che la deposizione di tale testimone non costituisca il fondamento unico o decisivo della condanna dell'imputato e che sussistano elementi di compensazione sufficienti per controbilanciare le difficoltà causate a tale imputato e alla sua difesa a seguito della presa in considerazione di detta deposizione” (CGUE, 8 dicembre 2022, causa C-348/21).

A fronte del descritto sistema di garanzie procedurali, resta comunque massimo l'impegno di questo Ministero – le cui linee di azione seguite in concreto ne sono una prova tangibile – a rendere effettivo l'esercizio del diritto di difesa, diritto inviolabile ed universale, fulcro di ogni sistema democratico.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'Interrogazione](#)